

Disposizioni d'uso Servizio di certificazione Swisscom, Selected Signing Service (Firme elettroniche qualificate e avanzate)

Disposizioni d'uso per l'utilizzo del servizio di certificazione di Swisscom con certificati qualificati e avanzati per le firme elettroniche qualificate e avanzate (classe di certificato Swisscom "Saphir e Diamant")

1 Campo di applicazione delle presenti disposizioni d'uso

Le presenti disposizioni d'uso valgono nei rapporti tra Lei e Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenastrasse 6, Worblaufen, Svizzera, numero d'identificazione CHE-101.654.423 (di seguito denominata "Swisscom"), per l'uso da parte Sua del servizio di certificazione di Swisscom con certificati qualificati e avanzati per le firme elettroniche qualificate e avanzate.

2 Prestazioni di Swisscom

2.1 Servizio di certificazione in generale

Per i suoi servizi di certificazione con certificati qualificati, Swisscom è una prestatrice di servizi di certificazione riconosciuta in Svizzera conformemente alla Legge federale sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) ed è verificata e sorvegliata dall'organismo di riconoscimento FiEle. Per i suoi servizi di certificazione con certificati avanzati Swisscom è una prestatrice di servizi di certificazione forniti conformemente agli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale.

In generale il servizio di certificazione viene fornito in base alle direttive per il certificato di Swisscom di volta in volta attuali. Queste direttive per il certificato (Certificate Policy / Certification Practice Statement (CP/CPS) per l'emissione di certificati della classe "Diamant" (qualificati) e "Saphir" (avanzati)) costituiscono parte integrante delle presenti disposizioni d'uso. Può visionare e scaricare il documento in internet all'indirizzo https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/angebot/security/digital_certificate_service.html (nel settore "CH").

Nel quadro del servizio di certificazione, Swisscom emette un certificato digitale che riporta, tra l'altro, informazioni relative alla Sua persona. A seconda dell'applicazione partecipante si distingue tra certificati con nomi reali e certificati con pseudonimi (si veda in proposito la cifra 7.3). Swisscom collega questo certificato digitale con i dati che Lei firma elettronicamente (ad es. documento PDF della Sua banca). In tal modo, la firma elettronica sul documento è attribuita alla Sua persona in maniera simile alla firma autografa, dove il nome tracciato sul documento è attribuito alla persona che lo firma. Anche terzi possono così fidarsi della firma elettronica e delle informazioni riportate nel certificato digitale.

A seconda del tipo di firma offerto dall'applicazione partecipante (si veda in proposito la cifra 3), viene ogni volta creata una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lett. e Legge federale sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) o una firma avanzata. Un

altro genere d'impiego del certificato qualificato è inammissibile nel quadro dell'uso del servizio di certificazione conformemente alle presenti disposizioni d'uso ("restrizione d'utilizzazione").

2.2 Processo d'identificazione e conservazione delle informazioni

Swisscom, o l'ufficio di registrazione incaricato da Swisscom, verifica nel processo d'identificazione la Sua identità. Per le firme elettroniche qualificate ciò avviene per mezzo del Suo passaporto o di una carta d'identità riconosciuta per l'entrata in Svizzera. Ogni volta in base alla configurazione concreta del processo di identificazione, nel processo di identificazione per le firme elettroniche avanzate Le può essere richiesto di presentare anche altri documenti rispetto a quanto avviene per la firma elettronica qualificata.

La Sua identificazione sarà valida per un periodo di cinque anni. Per le firme elettroniche qualificate, tale periodo di validità è tuttavia connesso alla durata di validità del documento d'identificazione da Lei presentato, che può essere inferiore.

Sulla base del Suo processo d'identificazione per le firme elettroniche qualificate, Lei può creare anche firme elettroniche avanzate conformemente alle presenti disposizioni d'uso, a condizione che l'applicazione partecipante da Lei utilizzata offra diversi tipi di firma. Al contrario, non ogni processo di identificazione per le firme elettroniche avanzate può essere utilizzato anche per il livello di firma superiore rappresentato dalla firma elettronica qualificata.

Swisscom registra e archivia, conformemente alle disposizioni in vigore, le informazioni relative alla Sua persona raccolte nella procedura d'identificazione. Il trattamento dei Suoi dati è descritto alla cifra 7 delle presenti disposizioni d'uso.

2.3 Rilascio del certificato e della chiave, creazione della firma, revoca del certificato

Swisscom crea il certificato qualificato o avanzato e la coppia di chiavi crittografiche per il processo di firma su di uno speciale server (Hardware Security Module, HSM). Il certificato qualificato o avanzato è un'attestazione che Le attribuisce la chiave pubblica della coppia asimmetrica di chiavi crittografiche. Solo Lei dispone dei dati di attivazione, con cui può impiegare la chiave privata utilizzando un metodo di autenticazione associato alla tua identità (ad es. app bancaria, Mobile ID o procedura di autenticazione tramite SMS, cfr. al riguardo anche le cifre 3 e 4 delle presenti disposizioni d'uso). Non appena Lei inserisce i dati di attivazione, dopo il relativo invito in tal senso, Swisscom crea per Lei la firma elettronica qualificata o avanzata.

Swisscom crea per la Sua persona un certificato con una durata massima di validità di tre anni.

Qualora Swisscom dovesse revocare il certificato di firma a causa di algoritmi insufficienti, il richiedente

sarà informato e riceverà un'offerta per un nuovo certificato con sufficiente protezione crittologica.

2.4 Verifica della firma elettronica

Il servizio di certificazione di Swisscom permette di verificare la validità della firma elettronica. Anche terzi (spesso denominati "relying party") possono verificare la validità della Sua firma elettronica (ad es. per le firme elettroniche qualificate sulla pagina internet www.validator.ch). Per quanto attiene agli effetti giuridici delle diverse firme elettroniche si osservino le indicazioni alla cifra 5 delle presenti disposizioni d'uso.

2.5 Disponibilità

Swisscom si adopera per mettere a disposizione il servizio di certificazione senza interruzioni. Tuttavia, Swisscom non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità continua del Selected Signing Service. Swisscom può limitare provvisoriamente la disponibilità, qualora ciò sia necessario, per esempio, nell'ottica dei limiti di capacità, della sicurezza o dell'integrità dei server, o per l'esecuzione di interventi tecnici di manutenzione o riparazione e ciò sia funzionale alla fornitura regolare o migliorata delle prestazioni (lavori di manutenzione). Swisscom si adopera in questo contesto per tenere in considerazione gli interessi degli utenti del servizio di certificazione.

3 Requisiti per l'uso

Lei comprende in maniera adeguata i certificati digitali e le firme elettroniche qualificate e avanzate.

Lei usa un terminale e si registra a un portale internet o a un'applicazione che permettono l'uso del servizio di certificazione di Swisscom (cosiddetta "applicazione partecipante"). Può trattarsi, ad esempio, del software per la contabilità del Suo datore di lavoro o del portale internet della Sua banca o assicurazione. Dalle disposizioni dell'applicazione partecipante da Lei impiegata possono risultare delle restrizioni all'uso del servizio di certificazione. In particolare, l'applicazione partecipante da Lei impiegata definisce se Lei può creare firme elettroniche qualificate o avanzate. L'applicazione partecipante determina anche se per ogni firma elettronica (firma unica) è previsto un unico processo di identificazione o se è possibile creare più firme elettroniche per un certo periodo di tempo dopo il processo di identificazione. L'allacciamento dell'applicazione partecipante al servizio di certificazione di Swisscom è oggetto di un contratto separato (Contratto Selected Signing Service).

Lei dispone di un mezzo di autenticazione ammesso per la dichiarazione di volontà per la firma (ad es. un telefono cellulare). Come metodi di autenticazione entrano in considerazione ad es. un'app bancaria, gli SMS o il Mobile ID. Il rilascio concreto della firma è dato dall'allacciamento dell'applicazione partecipante da Lei impiegata.

Nel caso in cui il rilascio della firma avvenga tramite Mobile ID, per l'uso del servizio di certificazione, Lei deve disporre di un Mobile ID presso un provider Mobile ID svizzero (ad es. Swisscom).

Lei prende atto che le violazioni degli obblighi di riservatezza e collaborazione concordati con la Sua organizzazione possono costituire anche una violazione

delle disposizioni previste dalla legge, punite penalmente. Ciò riguarda ad esempio il segreto aziendale.

4 Suoi obblighi di collaborazione

Lei s'impegna a fornire a Swisscom, risp. all'ufficio di registrazione, informazioni complete e veritiere nel quadro del processo d'identificazione.

Quando impiega password segrete, laddove previsto nel quadro della dichiarazione di volontà, Lei s'impegna a non utilizzare nessuna informazione che faccia riferimento a dati che concernono la Sua persona (data di nascita e dati simili). L'eventuale annotazione del PIN Mobile ID risp. della password personale non deve essere comunicata a nessun altro, deve essere conservata in maniera sicura e separata dal Suo telefono cellulare o cifrata, nonché protetta dall'accesso di terzi.

Se, ad esempio, il Suo dispositivo mobile, la carta SIM risp. la password personale che Lei deve inserire nella procedura di autenticazione è stato/a rubato/a, o se sa o suppone che un'altra persona ne sia venuta a conoscenza (compromissione), Lei s'impegna a compiere le seguenti operazioni:

- rinunciare immediatamente alla creazione di firme;
- far immediatamente dichiarare nullo il certificato e
- eventualmente modificare i dati di accesso (ad es. app bancaria, PIN Mobile ID o password) e bloccare la Sua carta SIM.

Lei s'impegna altresì a far dichiarare nullo il certificato se il Suo nome, la Sua nazionalità o altre qualità del Suo certificato subiscono delle modifiche.

La dichiarazione di nullità può essere richiesta all'ufficio di registrazione o a Swisscom conformemente alla procedura nelle direttive per il certificato.

Lei informa il Suo ufficio di registrazione o anche Swisscom direttamente, non appena vi sono modifiche a un dispositivo utilizzato per l'autenticazione o ai dati d'identità.

Lei s'impegna a sfruttare tutte le attuali possibilità ragionevolmente esigibili per proteggere il Suo terminale o il Suo telefono cellulare utilizzato per l'autenticazione o la firma da attacchi e software dannosi ("virus", "worm", "cavalli di Troia" e simili), in particolare utilizzando software sempre attuali provenienti da fonti ufficiali.

Lei s'impegna a verificare le firme elettroniche dopo la loro creazione secondo la cifra 2.4 delle presenti disposizioni d'uso e a comunicare rapidamente a Swisscom eventuali divergenze nel certificato digitale.

5 Effetti giuridici della firma elettronica

Il servizio di certificazione secondo le presenti disposizioni d'uso crea ogni volta una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettera e Legge federale sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) oppure una firma elettronica avanzata secondo le direttive per il certificato di Swisscom.

L'applicazione partecipante da Lei impiegata per accedere al servizio di certificazione (cfr. al riguardo la cifra 3 delle presenti disposizioni d'uso) definisce, per ogni processo di firma, il tipo di firma (firma elettronica qualificata o avanzata). Swisscom non ha alcun influsso su questa scelta.

Inoltre, l'applicazione partecipante da Lei impiegata per accedere al servizio di certificazione può, nell'ambito del servizio di certificazione, far collegare una marca temporale qualificata alla firma elettronica qualificata o avanzata, oppure è possibile rinunciare a tale marca temporale. Swisscom non ha alcun influsso su questa scelta. A seconda dell'impostazione dell'accesso al servizio di certificazione di Swisscom viene dunque creata una firma elettronica, con o senza marca temporale qualificata. Al momento della verifica della firma (cfr. al riguardo la cifra 2.4 delle presenti disposizioni d'uso), Lei può verificare se la firma elettronica è collegata o meno a una marca temporale qualificata.

Solo la firma elettronica qualificata collegata a una marca temporale qualificata è equiparata alla firma autografa nell'applicazione del diritto svizzero, fatte salve disposizioni legali o contrattuali prevalenti di tenore diverso (art. 14 Codice svizzero delle obbligazioni). A seconda della situazione determinati documenti richiedono la firma autografa, affinché gli effetti giuridici auspicati possano esplicarsi.

La firma elettronica avanzata (diversamente dalla firma elettronica qualificata) non è disciplinata dalla legge in Svizzera e non soddisfa il requisito giuridico della forma scritta ai sensi dell'articolo 14 Codice svizzero delle obbligazioni, non ha dunque gli stessi effetti giuridici di una firma autografa. Il requisito giuridico della firma autografa può di principio essere sostituito elettronicamente in maniera equivalente solo dalla firma elettronica qualificata, che non deve essere confusa con la firma elettronica avanzata sulla base di un certificato avanzato secondo le presenti disposizioni d'uso.

Spetta a Lei accertare, prima dell'utilizzo del servizio di certificazione, le Sue esigenze e gli effetti giuridici della firma elettronica qualificata o della firma elettronica avanzata in questo contesto.

Lei prende atto che le firme elettroniche qualificate o avanzate create con il servizio di certificazione svizzero di Swisscom, applicando il diritto di un paese diverso dalla Svizzera, possono esplicare effetti differenti, eventualmente meno ampi e che prescrizioni di forma possano non essere adempiute (come la prescrizione della forma scritta).

L'uso di determinati algoritmi tecnici soggiace inoltre in certi stati a restrizioni legali. Spetta a Lei accertare a priori le circostanze a tale riguardo.

L'indicazione di informazioni supplementari in un certificato digitale (qualità specifiche come ad es. il diritto di rappresentanza per la Sua datrice di lavoro) avviene a titolo puramente dichiarativo, l'esistenza di una qualità e i suoi effetti giuridici si basano sul diritto applicabile (diritto di rappresentanza, diritto societario, ecc.) ed esulano dall'ambito di influenza e di responsabilità di Swisscom. Swisscom si assume a questo riguardo solo la responsabilità per la verifica della prova

di una qualità, al momento della verifica dell'identità per mezzo delle prove richieste da Swisscom. Qualità specifiche nei certificati digitali non rispecchiano tutte le possibili situazioni del diritto civile (diritto di firma collettiva, diritto di firma solo in casi speciali, ecc.).

6 Durata d'uso

Tenendo in considerazione le condizioni d'uso di cui alla cifra 3 delle presenti disposizioni d'uso, Lei può usufruire del servizio di certificazione utilizzando un metodo di autenticazione depositato al momento della registrazione ai sensi delle presenti disposizioni d'uso per una durata di al massimo otto anni.

7 Utilizzo dei Suoi dati

7.1 In generale, dichiarazione sulla protezione dei dati

Swisscom raccoglie, conserva e tratta solo i dati necessari per la fornitura del servizio di certificazione. L'utilizzo dei dati si basa, oltre che sulle leggi svizzere applicabili (Legge federale sulla protezione dei dati, Legge federale sulla firma elettronica per le firme elettroniche qualificate), anche sulle direttive per il certificato sopramenzionate alla cifra 2.1 delle presenti condizioni d'uso.

L'utilizzo dei Suoi dati è inoltre disciplinato nella [dichiarazione sulla protezione dei dati per l'utilizzo del servizio di certificazione](#) di Swisscom, che può consultare all'indirizzo www.swisscom.com/signing-service.

7.2 Documentazione d'identificazione

Per la creazione del certificato digitale e il mantenimento della tracciabilità del servizio di certificazione, l'ufficio di registrazione di Swisscom o Swisscom stessa registra e conserva i seguenti dati che La riguardano (nella misura in cui gli stessi siano stati da Lei comunicati nel processo di identificazione di cui alla cifra 2.2 delle presenti disposizioni d'uso):

- copia delle pagine essenziali del documento d'identità da Lei presentato (passaporto, carta d'identità, eventualmente altri documenti conformemente alla cifra 2.2, se devono essere create solo firme elettroniche avanzate) con le informazioni in esse riportate (in particolare sesso, nome, cognome, data di nascita, data di validità del documento d'identità, nazionalità);
- mezzi di autenticazione personali utilizzati (ad es. numero di telefono cellulare)
- altre informazioni e altri documenti da Lei forniti nell'ambito del processo d'identificazione (ad es. indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, estratti del registro di commercio, procure o altri giustificativi concernenti qualità specifiche).

Nel caso in cui il processo di identificazione avvenga tramite video chat, vengono inoltre registrati e conservati i seguenti dati:

- una Sua fotografia tratta dal video-colloquio;
- fotografie del documento d'identità da Lei presentato;
- registrazione audio del video-colloquio;
- informazioni tecniche (ad es. indirizzo IP) del terminale da Lei impiegato.

7.3 Certificato digitale

Sulla base dei dati che sono stati da Lei forniti e che sono stati raccolti nel processo d'identificazione, Swisscom emette, su richiesta dell'applicazione partecipante e con il Suo consenso, un certificato qualificato o avanzato, che riporta le seguenti informazioni su di Lei, a condizione che l'applicazione partecipante preveda l'utilizzo di nomi reali:

- nome e cognome;
- codice paese ISO 3166 a due cifre;
- ulteriori informazioni, ad es. per garantire l'univocità del certificato digitale:
 - denominazione dell'impresa;
 - indirizzo e-mail;
 - numero del documento d'identità presentato;

Se l'applicazione partecipante prevede l'utilizzo di pseudonimi:

- pseudonimo;
- codice paese ISO a due cifre;
- ufficio di registrazione responsabile per l'identificazione;
- momento dell'emissione del certificato digitale.

Il certificato digitale è riportato nel file firmato elettronicamente al termine del processo di firma. Chi è in possesso del file firmato elettronicamente può visionare in qualsiasi momento le summenzionate informazioni derivanti dal certificato digitale. In questo modo, terzi possono verificare le informazioni che La concernono e vedere altresì che dietro alla certificazione di questi dati e del processo di firma vi è Swisscom quale prestatrice svizzera di servizi di certificazione.

7.4 Dati al termine del processo di firma

L'ufficio di registrazione di Swisscom o Swisscom stessa conserva i dati indicati alla cifra 7.2 per la durata d'uso di cui alla cifra 6 delle presenti disposizioni d'uso, affinché Lei possa usufruire del servizio di certificazione. Inoltre, nel caso delle firme elettroniche qualificate, Swisscom (eventualmente con l'assistenza di un ufficio di registrazione) è tenuta per legge a conservare diversi dati relativi al processo d'identificazione, al certificato digitale e al processo di firma, per 11 anni a partire dalla scadenza o dalla dichiarazione di nullità del certificato. Nel caso delle firme elettroniche avanzate, conformemente alle proprie direttive per il certificato, Swisscom conserva diversi dati relativi al processo d'identificazione, al certificato digitale e al processo di firma per almeno 7 anni a partire dalla scadenza o dalla dichiarazione di nullità del certificato. In questo modo si garantisce che la tracciabilità della correttezza del documento firmato elettronicamente possa essere preservata negli anni successivamente alla sua creazione. Swisscom registra in questo contesto tutte le rispettive informazioni relative ai dati da essa emessi e ricevuti e li conserva in modo che siano disponibili in particolare per poter fornire le relative prove in caso di procedimenti giudiziari e per garantire la continuità del servizio di certificazione.

Da un lato, Swisscom conserva a tal fine i seguenti dati:

- file log relativi al processo di firma (contiene in particolare il numero del partner commerciale, il numero del processo, i dati relativi allo svolgimento);
- valore hash del documento firmato.

Se non è Swisscom stessa a conservare le informazioni di cui alla cifra 7.2 delle presenti disposizioni d'uso, l'ufficio di registrazione le fornisce tali informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per fornire il servizio di certificazione conformemente alle prescrizioni di legge. Swisscom tiene inoltre una banca dati dei certificati.

Swisscom cancella i dati indicati alla presente cifra 7.4 dopo al massimo 20 anni dall'esecuzione del processo d'identificazione di cui alla cifra 2.2 delle presenti disposizioni d'uso. In caso d'identificazione unicamente in base al requisito delle firme elettroniche avanzate di cui alla cifra 2.2, Swisscom cancella questi dati dopo al massimo 16 anni dall'esecuzione del processo d'identificazione.

8 Ricorso a terzi

Per adempiere ai propri obblighi, Swisscom può ricorrere a terzi. I terzi sono in particolare incaricati di eseguire il processo d'identificazione (inclusa la conservazione della documentazione d'identificazione) da Swisscom (uffici di registrazione).

9 Responsabilità e forza maggiore

Swisscom deve sempre adempiere ai requisiti posti dalla legge e dagli standard tecnici ai prestatori di servizi di certificazione. A tal fine, Swisscom attua misure di sicurezza idonee e corrispondenti all'attuale stato della tecnica. Lei prende atto che, nonostante tutto l'impegno profuso da Swisscom, l'impiego di tecniche e standard di sicurezza moderni, nonché i controlli di un organismo indipendente per il rispetto degli standard tecnici e, per le firme elettroniche qualificate, i controlli dell'organismo di riconoscimento FiEle per il rispetto delle disposizioni legali, non è possibile garantire una sicurezza e assenza di errori assolute del servizio di certificazione.

A condizione che Swisscom non provi di non avere alcuna colpa, essa risponde illimitatamente nei Suoi confronti per danni che Lei dovesse subire poiché Swisscom non ha rispettato gli obblighi derivanti dalla Legge federale sulla firma elettronica.

A condizione che Swisscom non provi di non avere alcuna colpa, in caso di altre violazioni contrattuali (in particolare in relazione ai certificati avanzati e alle firme elettroniche avanzate) Swisscom risponde nei Suoi confronti per il danno dimostrato nel seguente modo: la responsabilità per danni materiali e patrimoniali dovuti a colpa lieve è limitata ad al massimo CHF 5'000 per l'intera durata del contratto. È esclusa la responsabilità di Swisscom per danni indiretti, danni conseguenti, mancato guadagno, perdite di dati, danni da download, pretese di terzi e perdite di reputazione, causati per colpa lieve. Swisscom risponde sempre illimitatamente nei Suoi confronti per eventuali danni alle persone. Swisscom non risponde nei Suoi confronti del funzionamento regolare dei sistemi di terzi, in particolare per gli hardware e i software da Lei utilizzati o per l'applicazione partecipante da Lei impiegata per gestire il servizio di certificazione.

Swisscom non risponde in alcun caso nei Suoi confronti per danni risultanti dal mancato rispetto o dal superamento di una restrizione d'uso da parte Sua. Swisscom non è altresì responsabile nei Suoi confronti se, per causa di forza maggiore, la fornitura della prestazione è temporaneamente interrotta, in tutto o in parte limitata, o impossibile. Per forza maggiore s'intendono nello specifico eventi naturali di particolare intensità (valanghe, inondazioni, frane, ecc.), eventi bellici, sommosse e restrizioni imprevedibili disposte dalle autorità. Qualora Swisscom non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, l'adempimento del contratto, o il termine a tal fine fissato, viene prorogato conformemente all'evento verificatosi. Swisscom non risponde per eventuali danni che derivino al cliente dalla proroga dell'adempimento del contratto.

10 Modifiche delle disposizioni d'uso

Swisscom si riserva il diritto di modificare e integrare le presenti condizioni. In particolare, in caso di modifiche della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e della sua legislazione esecutiva, nonché in caso di disposizioni dell'organismo di riconoscimento FiEle, oppure di un organismo indipendente per la verifica delle firme elettroniche avanzate, Swisscom può essere costretta ad adeguare le direttive per il certificato menzionate alla cifra 2.1 delle presenti disposizioni d'uso e le presenti disposizioni d'uso. In caso di modifiche, Lei sarà informato da Swisscom o da uno degli uffici di registrazione da essa incaricati in merito alle modifiche e al termine di opposizione che Le spetta perlomeno un mese prima dell'inizio della validità a condizione che non si sia registrato per una sola firma. Questa informazione può essere fornita tramite SMS al numero di cellulare da lei archiviato o tramite un altro mezzo di comunicazione a noi indicato. Lei può rifiutare di accettare le nuove condizioni rinunciando all'uso del servizio di certificazione di cui alle presenti disposizioni dall'inizio della validità. Qualora continui a usufruire del servizio di certificazione dall'inizio della sua validità, le condizioni modificate saranno considerate accettate.

11 Diritto applicabile e foro

Tutti i rapporti giuridici in relazione alle presenti disposizioni d'uso sottostanno al diritto svizzero.

In caso di conflitto ci adoperiamo per risolvere la vertenza di comune accordo. Fatti salvi i fori imperativi (in particolare per i consumatori ai sensi degli artt. 32 e 35 del codice di procedura civile svizzero), il foro competente è Berna, Svizzera.

12 Come può contattarci

Se ha domande in merito alla fornitura delle prestazioni di cui alle presenti disposizioni d'uso, può contattare Swisscom tramite la seguente pagina internet www.swisscom.com/signing-service.